

Protocollo di intesa tra l'Università luav di Venezia e il Comune di Montegrotto Terme

Tra

l'Università luav di Venezia, di seguito denominata luav, codice fiscale 80009280274, partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Alberto Ferlenga, nato a Castiglione delle Stiviere (Mantova) il 17 aprile 1954, domiciliato per la carica presso l'Università luav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente atto con delibere del Senato Accademico del 16 maggio 2018 e del Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2018

e

il Comune di Montegrotto Terme, codice fiscale 80009590284, partita IVA 01061470280, rappresentato legalmente dal sindaco pro-tempore dott. Riccardo Mortandello, nato a Padova il 28 giugno 1981, domiciliato per la carica presso il Comune di Montegrotto Terme (PD), Piazza Roma, 1, nella qualità di Sindaco pro-tempore, legittimato alla firma del presente atto

luav e Comune di Montegrotto Terme vengono di seguito denominate congiuntamente anche "Parti" e singolarmente anche "Parte".

PREMESSO CHE:

- luav, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- luav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'Architettura, dell'Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca e dispone di competenze scientifiche in materia di composizione architettonica e urbana, restauro, estimo e marketing territoriale anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali luav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;
- Comune di Montegrotto Terme è capofila della Organizzazione e Gestione della Destinazione "Terme e Colli Euganei" progetto con cui si intende sviluppare la conoscenza e la valorizzazione del territorio nelle sue componenti storico-culturali, produttive e sociali;
- luav e Comune di Montegrotto Terme intendono acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nel settore dei rapporti fra l'architettura e il territorio, al fine di approfondire la collaborazione sia in termini di ricerca, sia in termini di disseminazione e divulgazione dei risultati e di sperimentazione di forme didattiche innovative;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

articolo 1 – finalità

1. luav e Comune di Montegrotto Terme riconoscono l'interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di sviluppare e promuovere ricerche per valorizzare il territorio comunale.

articolo 2 – forme di collaborazione

Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione, tra le quali:

- lo sviluppo della ricerca attraverso l'analisi e l'interpretazione del territorio come "risorsa" nelle sue componenti naturalistiche, paesaggistiche, insediative, storico-culturali e rurali;
- lo studio del patrimonio storico-architettonico e insediativo attraverso attività di censimento e catalogazione, rilievi plano-altimetrici, indagini stratigrafiche, analisi dello stato di conservazione e delle trasformazioni storiche, valutazione delle attività esistenti e insediabili, individuazione delle modalità di conservazione, riuso e valorizzazione. La ricerca – anche attraverso attività didattiche finalizzate (workshop, laboratori integrati, tesi di laurea) – intende mettere in relazione i caratteri architettonici dei beni culturali con il paesaggio in cui si collocano, come componenti della loro identità;
- la collaborazione alla messa a punto di nuove strategie di cooperazione per lo sviluppo locale, che il Comune di Montegrotto Terme intenderà promuovere (con la partecipazione a bandi e programmi di interesse regionale, nazionale ed europeo), facendo interagire le politiche di conservazione – insieme a quelle turistiche, agricole, sociali, culturali e della comunicazione – con le opportunità economiche e di investimento, in funzione di un percorso di marketing territoriale, coinvolgendo e integrando competenze disciplinari specifiche, ma anche istituzioni, enti locali, operatori, al fine di sviluppare un lavoro di ricerca caratterizzato da forti elementi di concretezza ed innovazione.

articolo 3 – impegni e aspetti economici

1. Ciascuna Parte sarà responsabile dei propri costi in relazione a tutte le questioni relative alla collaborazione ai sensi del presente Protocollo.

2. Le attività in collaborazione, di cui all'articolo precedente, potranno essere attuate attraverso specifiche convenzioni attuative nelle quali va fatto esplicito riferimento al presente Protocollo e ai rispettivi contributi, consegne e budget. Le convenzioni regoleranno a titolo esemplificativo e non esaustivo i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione dei locali (immobili), ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla ripartizione tra le parti dei costi afferenti alle attività da svolgere nell'ambito del presente Protocollo.

articolo 4 – assicurazione

1. I partecipanti alle attività di cui all'art. 2 del presente Protocollo, dovranno essere assicurati nell'esercizio delle attività di cui sopra, per i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile per danni a terzi sollevando la Parte ospitante da ogni eventuale responsabilità.

2. I partecipanti dovranno altresì avere idonea copertura assicurativa relativa alle spese sanitarie e di ospedalizzazione secondo le regole del Paese ospitante. Per specifiche esigenze relative alla copertura assicurativa potranno essere stipulati accordi integrativi.

articolo 5 – soggetti responsabili

1. Comune di Montegrotto Terme individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo l'arch. Andrea Rinaldo.

luav individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo il prof. Paolo Faccio. È compito dei due responsabili individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente Protocollo e l'elaborazione scientifica delle convenzioni di cui all'articolo 3. I due responsabili potranno produrre annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente Protocollo, che comunicheranno agli organi delle Parti.

articolo 6 – riservatezza

1. Per "Informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni, i dati, le relazioni, le ricerche, il know-how, le formule, i processi, le tecnologie, le analisi, le note, le interpretazioni, le previsioni, i record, i documenti, gli accordi, i metodi, le procedure, le invenzioni o le idee che sono di proprietà di una Parte, che non sono di regola disponibili al pubblico.

2. Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni riservate, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente protocollo, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

3. Se una delle Parti desidera divulgare le informazioni riservate a terzi deve ottenere il preliminare consenso scritto dell'altra Parte prima che possano essere rese pubbliche.

articolo 7 – proprietà intellettuale e pubblicazioni

1. Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente Protocollo d'intesa e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo Protocollo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una Parte, sviluppati al di fuori di ogni eventuale accordo particolare.

2. Ciò premesso, la produzione, pubblicazione e distribuzione di articoli e di altri lavori generati da programmi intrapresi nell'ambito del presente Protocollo, avverranno in seguito ad accordo scritto tra le Parti.

Le Parti concordano di ricercare la massima protezione possibile nel rispetto delle leggi italiane, circa la proprietà intellettuale generata da progetti di ricerca comuni.

L'attribuzione della proprietà intellettuale sarà concordata caso per caso in termini equi e ragionevoli; ove possibile, i singoli accordi preventivi individueranno, caso per caso, i criteri di massima per disciplinare l'attribuzione della proprietà e individuare i criteri di sfruttamento.

Eventuali diritti di brevettazione e costi relativi alle azioni necessarie per proteggere la proprietà intellettuale saranno definiti nelle specifiche convenzioni attuative tra le Parti.

3. In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente Protocollo di intesa ed alle eventuali convenzioni attuative di cui all'art. 3.

articolo 8 – uso del materiale promozionale e dei loghi

1. Nessuna Parte utilizzerà il nome dell'altra Parte o qualsiasi nome che possa suggerire che sia collegato all'altra Parte in qualsiasi pubblicità promozionale o commerciale senza aver prima ottenuto il consenso scritto dell'altra Parte.

articolo 9 – pari opportunità

1. Le Parti non discriminano alcuna persona sulla base di: origine nazionale, etnica, colore, religione, opinioni politiche, età, sesso, orientamento sessuale, stato civile o familiare, disabilità.

articolo 10 – durata

1. Il presente Protocollo d'intesa ha una validità di 3 (tre) anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovato, salvo esplicita dichiarazione di tutte le Parti.

articolo 11 – controversie

1. Le Parti s'impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

articolo 12 – privacy

1. Le Parti convengono che i dati personali raccolti in relazione al presente Protocollo di intesa siano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso.

articolo 13 – registrazione

1. La registrazione del presente Protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

articolo 14 – annotazioni

1. Il presente Protocollo di intesa è indipendente da qualsiasi precedente Protocollo tra Iuav e Comune di Montegrotto Terme.

Il presente Protocollo di intesa può essere rinnovato tramite richiesta scritta autorizzata dalle rispettive Parti.

articolo 15 – uffici di riferimento

1. Gli uffici incaricati dell'esecuzione e dell'eventuale modifica o estensione di questo Protocollo di intesa sono:

Comune di Montegrotto Terme
Segreteria del Sindaco
Piazza Roma 1
35036 Montegrotto Terme
Tel.: +39 049 8928735
Email: segreteriasindaco@montegrotto.org

Università Iuav di Venezia
Servizio di Staff del rettore
Tolentini 191 – S. Croce
I - 30135 Venezia
Tel.: +39 041 2571750
Email: rettorato@iuav.it

In caso di accordo tra amministrazioni pubbliche, sarà redatto in un'unica copia e firmato digitalmente.

Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto da:

Comune di Montegrotto Terme
Il sindaco
Riccardo Mortandello

Università Iuav di Venezia
Il rettore
Alberto Ferlenga